



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N. 92 / 2008

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTA la propria ordinanza n.05/98 in data 30.01.1998, con la quale il lato esterno dell'antemurale C.Colombo del porto di Civitavecchia è stato destinato al passaggio pedonale;

CONSIDERATO che sul lato esterno dell'antemurale C.Colombo, sul tratto meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, non sussistono condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATE le caratteristiche orografiche della suddetta area;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all'interdizione dell'area di cui sopra, disciplinando l'accesso pedonale al primo tratto dell'antemurale;

CONSIDERATA la necessità di evidenziare la pericolosità dei luoghi sopra indicati;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1

L'ordinanza n.05/98 in data 30.01.1998, citata in premessa, è abrogata.

Art.2

Sull'antemurale C.Colombo del porto di Civitavecchia, lato esterno, per tutta la sua estensione, sono vietati transito e sosta di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

Art.3

Salvo in caso di condimeteo avverse, il transito pedonale è consentito solo ed esclusivamente sul tratto di antemurale C.Colombo, lato esterno, compreso tra il parcheggio denominato "La Marina" ed il primo gomito, in corrispondenza del quale sono ubicati i tetrapodi a difesa dell'opera dalla forza del mare.

La parte restante, sino alla testata, è interdetta anche ai pedoni.

Art.4

Il Comune e l'Autorità Portuale di Civitavecchia, ciascuno per quanto di propria competenza, provvederanno ad apporre, presso la radice dell'antemurale, la necessaria segnaletica stradale, nonché alla realizzazione di strutture idonee ad impedire l'accesso dei pedoni all'area interdetta.

Art.5

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui

pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'opportuna diffusione tramite gli Enti territoriali e gli organi di informazione.

Tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Civitavecchia, 23/01/2008

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Piero PELLIZZARI